



Riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica

Procedura per cittadini di Stati dell'UE/AELS e di Stati terzi

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata, deve richiedere all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione impartita in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare in Svizzera la professione desiderata.

In Svizzera le professioni di installatore elettricista¹⁾ (livello di formazione richiesto: fine tirocinio, attestato federale di capacità AFC; art. 10 cpv. 3 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione OIBT; RS 734.27), controllore elettricista/capo montatore rispettivamente consulente in sicurezza elettrica (livello di formazione richiesto: esame professionale, persona abilitata al controllo; art. 27 cpv. 1 lett. a OIBT) e installatore elettricista diplomato (livello di formazione richiesto: esame professionale superiore, mastro; art. 8 cpv. 1 OIBT) sono regolamentate.

Chi intende esercitare in modo autonomo una di queste professioni in Svizzera, oltre al riconoscimento dell'equivalenza della formazione deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI (cfr. art. 6 segg. OIBT).

In Svizzera le professioni nel settore dell'informatica, della telematica, dell'automatizzata, dell'ottica delle fibre di vetro ecc. non sono invece regolamentate e non necessitano né una verifica delle qualifiche professionali né un'autorizzazione per poter essere esercitate. La posa di tubi vuoti e il montaggio di canali per cavi per impianti elettrici a bassa tensione non sono neppure soggetti ad autorizzazione.

Stati dell'UE/AELS

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS la procedura di riconoscimento dell'equivalenza della formazione con una formazione in Svizzera si basa sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul

riconoscimento delle qualifiche professionali (qui di seguito direttiva 2005/36/CE; <http://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/007.html>).

Le argomentazioni seguenti si applicano in relazione a cittadini di Stati dell'UE/AELS solo se si stabiliscono in Svizzera, vale a dire se il richiedente intende partecipare in maniera duratura alla vita economica della Svizzera e ha diritto di soggiorno in Svizzera.²⁾

Presupposti fondamentali

Il richiedente può richiedere l'equivalenza della sua formazione con una formazione in Svizzera solo se tale formazione qualifica ad esercitare la stessa professione, che è autorizzato ad esercitare nel paese di origine (cfr. art. 4 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). Le professioni sono considerate equivalenti, se le attività che comprendono, sono paragonabili (cfr. art. 4 cpv. 2 della direttiva 2005/36/CE). Inoltre, il livello d'istruzione del richiedente non deve essere più di un livello d'istruzione al di sotto di quello, per il quale richiede l'equivalenza in Svizzera (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. b della direttiva 2005/36/CE).

Esame dell'equivalenza delle formazioni

Innanzitutto il richiedente deve presentare all'ESTI una domanda di riconoscimento dell'equivalenza della sua formazione con una formazione in Svizzera. Nella fattispecie deve indicare con quale formazione in Svizzera vuole ottenere l'equivalenza e se intende anche richie-

dere un'autorizzazione. Si devono presentare tutti i documenti elencati nel rispettivo formulario (cfr. il formulario «Domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una formazione» o il formulario «Domanda di rilascio di un'autorizzazione d'installazione per imprese»: http://www.esti.admin.ch/de/dokumentation_formulare_niv.htm).

Dopo la ricezione della domanda l'ESTI esamina la sua completezza, ne conferma la ricezione al richiedente e all'occorrenza fissa a quest'ultimo un termine per la fornitura successiva di documenti mancanti (cfr. art. 51 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). Se entro il termine stabilito non è in possesso dei documenti richiesti senza i quali non è possibile esaminare il caso a livello di contenuto, l'ESTI emana una disposizione di non entrata in materia. In questo caso è sempre possibile presentare più tardi una nuova domanda completa. Se è possibile prendere una decisione nonostante i documenti mancanti, l'ESTI decide in base ai documenti in suo possesso.

Se il richiedente fornisce i documenti mancanti entro il termine, l'ESTI prende una decisione sulla base della documentazione completa.

I dossier incompleti, in particolare i documenti poco chiari o incompleti relativi ai contenuti delle formazioni, ritardano la procedura e occasionano un onere supplementare all'ESTI, che viene fatturato. Vale perciò la pena di informarsi nel paese di origine circa i documenti da inoltrare (cfr. National contact points: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm).

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

Se l'ESTI ha a disposizione un dossier completo, verifica in una prima fase se il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2005/36/CE un tale riconoscimento presuppone segnatamente un'attività di una certa durata a titolo indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra



posizione dirigenziale. Inoltre è in parte richiesta una formazione di una certa durata minima.

Un riconoscimento dell'esperienza professionale è poi possibile solo, se alla domanda è accluso un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine sulla natura e durata dell'attività (cfr. art. 50 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE in combinazione con il n. 1 lett. c dell'allegato VII di questa direttiva).

Se il richiedente non soddisfa le esigenze per il riconoscimento dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni (cfr. art. 10 e segg. della direttiva 2005/36/CE).

Riconoscimento mediante confronto delle formazioni

La verifica delle formazioni si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per la costruzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione. A livello di mastro e di persona abilitata al controllo, in Svizzera queste materie sono segnatamente le seguenti: Prescrizioni legali e norme d'installazione svizzere, Controllo della sicurezza e tecnica di misura. A livello di installatore elettricista AFC le materie sono rispettivamente le seguenti: Regole della tecnica, Elettrotecnica nonché Scienza dei materiali e Controllo della sicurezza. Le formazioni vengono confrontate tra loro relativamente a queste materie a proposito della durata, del contenuto e del rapporto tra formazione teorica e pratica.

Se in base al confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l'ESTI decide che le formazioni sono equivalenti e concede all'occorrenza l'autorizzazione richiesta.

Se dal confronto delle formazioni risultano invece differenze sostanziali, che possono avere ripercussioni sulla salute


o sicurezza pubbliche, l'ESTI verifica in una seconda fase, se le conoscenze acquisite dal richiedente nell'ambito della sua pratica professionale nel suo Paese di origine o in un altro Stato membro possono compensare le differenze sostanziali constatate (principio di proporzionalità; cfr. art. 14 cpv. 5 della direttiva 2005/36/CE).

Solo se sussistono differenze sostanziali, che non possono essere compensate dall'esperienza professionale, l'ESTI dispone dei provvedimenti di compensazione (cfr. art. 14 della direttiva 2005/36/CE). Questi ultimi consistono in un tirocinio di adattamento della durata massima di 3 anni o in una prova attitudinale presso l'ESTI. La durata e le modalità del tirocinio di adattamento come pure l'esatto contenuto della prova attitudinale vengono determinati di caso in caso in

base alle differenze constatate. Il contenuto e le modalità della prova attitudinale vengono comunicate al richiedente. Egli può scegliere se desidera portare a termine il tirocinio di adattamento o sottoporsi alla prova attitudinale. Se opta per il tirocinio di adattamento, il richiedente deve trovare lui stesso un posto in una impresa svizzera titolare di un'autorizzazione generale d'installazione. L'ESTI ha poi la facoltà di verificare nel contesto di una valutazione del tirocinio di adattamento, se il richiedente ha acquisito le conoscenze mancanti (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. g della direttiva 2005/36/CE). Tale valutazione può avvenire ad esempio nell'ambito di un colloquio tecnico.

Tasse

La tassa per il trattamento della domanda è calcolata secondo il dispendio



Procedura per cittadini di Stati dell'UE/AELS.

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch



effettivo e sulla base dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24). La tassa non può essere superiore a CHF 3000.00 ed è dovuta anche in caso di decisione negativa. Le tasse occasionate da un'eventuale prova attitudinale o da una valutazione del tirocinio di adattamento vengono fatturate separatamente al richiedente.

Conoscenze linguistiche

Per esercitare una professione in Svizzera è inoltre necessario che il richiedente sia in possesso delle conoscenze linguistiche in una lingua nazionale svizzera (tedesco/francese/italiano) sufficienti per l'esercizio di tale professione (cfr. art. 53 della direttiva 2005/36/CE). Egli deve, per esempio, essere in grado di

redigere un rapporto in una lingua nazionale svizzera e di comunicare con l'ESTI. Il livello linguistico B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento del Consiglio d'Europa è considerato sufficiente (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf).

Stati terzi

La procedura per cittadini di Stati terzi - con questo termine si intendono tutti gli Stati, che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS - non si basa sulla direttiva 2005/36/CE, ma sull'art. 8 cpv. 3 e sull'art. 13 cpv. 2 OIBT in combinazione con gli articoli 69 - 69c dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), ma presenta solo piccole differenze con tale procedura. La differenza principale risiede nel fatto che

non è previsto un riconoscimento dell'equivalenza solo sulla base dell'esperienza professionale. Inoltre, un riconoscimento può avvenire solo se nel Paese d'origine il richiedente ha raggiunto un livello di formazione uguale a quello per cui pretende l'equivalenza in Svizzera.

Dario Marty, direttore

¹⁾ Nell'interesse di una migliore leggibilità non viene esplicitamente fatto il distinguo tra le denominazioni specifiche per il genere. La forma scritta maschile include sempre anche la forma femminile.

²⁾ Per attività lavorative di breve durata (fino a 90 giorni per anno civile) si applicano le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi (titolo II della direttiva 2005/36/CE; cfr. ESTI comunicazione 6/2014: Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell'UE/AELS - Procedura di dichiarazione http://www.esti.admin.ch/de/dokumentation_mitteilungen_niv_nin.htm).